

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RIABITARE L'ITALIA

Titolo I

Denominazione, sede, scopo e attività

Art. 1 – Denominazione

1. E' costituita l'Associazione denominata Riabitare l'Italia, di seguito indicata anche come Associazione, ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. Qualora l'Associazione, all'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), intenda iscrivere la stessa nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi Riabitare l'Italia Ets.

Art. 2 – Sede e durata

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma, in via Mentana 2 bis, presso gli uffici della Donzelli Editore. L'eventuale variazione della sede legale nel comune di Roma non costituisce modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
2. L'Associazione opera nel territorio nazionale e internazionale.
3. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 – Scopo e Attività

1. Riabitare l'Italia nasce con lo scopo di diffondere una nuova cultura delle Aree da Riabitare, guardando all'Italia intera, partendo dai margini e dalle aree periferiche, invertendo lo sguardo, e promuovendo una serie di attività legate alla produzione di cultura e formazione che partono dalla considerazione che l'Italia del margine non è una parte residuale e che in questa Italia nascono e si diffondono pratiche di innovazione di interesse generale.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione civica e sociale.
3. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
 - b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f);
 - c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h);

- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i);
- e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w);

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione potrà altresì svolgere in via principale o secondaria e strumentale:

- attività editoriali;
 - convegni di studio;
 - seminari;
 - studi e ricerche su singole aree territoriali e/o singoli aspetti;
 - pubblicazioni periodiche;
 - attività di comunicazione;
 - produzione video e cinematografiche;
 - mostre, saloni e fiere;
 - missioni di studio e di scambio, in Italia e all'estero;
 - rigenerazione di beni pubblici.
4. L'Associazione potrà inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, anche di natura commerciale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore.
 5. L'Associazione potrà, anche, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso. Tale attività potrà anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.
 6. L'Associazione potrà aderire a livello nazionale o internazionale a enti pubblici o privati al fine di rafforzare la propria rete di soggetti le cui finalità completano o rafforzano quelle dell'Associazione stessa.

Titolo II

Soci e struttura organizzativa

Art. 4 - Norme sull'organizzazione interna

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 5 - Soci

1. L'Associazione è aperta a tutte le persone fisiche che aderiscono alle finalità istituzionali della stessa, senza distinzione di genere, di razza, di lingua, orientamento religioso, orientamento politico o condizioni sociali e che intendano operare per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione. L'Associazione si impegna a riconoscere pari rappresentatività di genere negli organi amministrativi.
2. Possono acquisire il titolo di socio anche tutti gli enti giuridici, pubblici e privati, che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, interesse culturale, sono interessati all'attività dell'Associazione e ne condividono gli scopi e le finalità. Gli enti giuridici sono rappresentati nell'Assemblea dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto da questi delegato.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 6 - Procedura di ammissione

1. Chiunque abbia interesse ad aderire all'Associazione può presentare domanda per iscritto indirizzata al Consiglio direttivo. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea dei Soci ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Direttore, acquisito il parere vincolante del Consiglio direttivo, delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Direttore a mezzo raccomandata o Pec o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;

- c) esaminare i libri sociali; al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Direttore, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Direttore.
- 2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 14, punto 2, del presente Statuto.
- 3. Gli associati hanno il dovere di:
 - adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio direttivo.
- 4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

- 1. La qualità di associato si perde per:
 - 1) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - 2) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Direttore comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.
- 2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali.
- 3. Il provvedimento di cessazione, pronunciato dal Consiglio direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato dal Direttore entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Direttore a mezzo raccomandata o Pec o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà o di utilità sociale.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, se presenti, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio direttivo.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. L'Associazione può avvalersi di collaboratori retribuiti anche avvalendosi delle prestazioni dei propri soci.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 10 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Presidente;
 - c) il Comitato di indirizzo culturale;
 - d) il Consiglio direttivo;
 - e) il Direttore;

- f) l'organo di controllo, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
 - g) l'organo di revisione, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
2. Tutti gli organi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
 3. L'elezione degli organi dell'Associazione è riferita a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
 4. Le cariche non hanno diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'espletamento degli incarichi di natura istituzionale, se debitamente documentate.

Art. 11 - L'Assemblea dei soci: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
 2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammesso un massimo di tre deleghe per associato.
 3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno un quinto degli associati.
- Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 7 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
 5. L'Assemblea può riunirsi anche telematicamente, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il verbalizzante della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
 6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Direttore.
 7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 12 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio direttivo;
- b) approvare il programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio direttivo;
- c) approvare il bilancio sociale, se previsto dalla normativa di riferimento, predisposto dal Consiglio direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente;
- f) individuare e revocare i componenti del Comitato di indirizzo culturale;
- g) eleggere e revocare il Direttore;
- h) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, se nominato, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- i) eleggere e revocare l'organo di revisione, se nominato, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- j) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- k) approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- l) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- m) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei

presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art. 14 - L'Assemblea dei soci: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

3. Per le votazioni si procede con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 15 - Il Presidente: poteri

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. La carica di Presidente può essere revocata dall'Assemblea dei soci con le stesse modalità previste per l'elezione.

3. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta all'Assemblea dei soci.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, e in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica da parte del Consiglio direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati.
- e) Convoca e presiede il Comitato direttivo.
- f) Può nominare il Vice Presidente tra i membri dell'Assemblea.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, spetta al Direttore o, se nominato, al Vice Presidente assumere la Presidenza e il governo dell'Associazione.

Art. 16 – Il Comitato di indirizzo culturale

1. Il Comitato di indirizzo culturale è l'organo di indirizzo scientifico dell'Associazione. Esso è composto da un Coordinatore scientifico, che lo presiede, e da un minimo di 10 ad un massimo di 15 membri, nominati dall'Assemblea con voto a maggioranza.

2. I componenti il Comitato di indirizzo culturale vengono individuati dall'Assemblea sulla base di autocandidature o attraverso la proposta di soggetti che per competenze specifiche sono di particolare interesse culturale e scientifico, il Direttore ne fa parte.

3. Il Comitato di indirizzo culturale elegge tra i propri membri il Coordinatore il quale è anche membro del Consiglio direttivo.

4. Il Comitato di indirizzo culturale si riunisce almeno due volte all'anno, e tutte le volte che il Coordinatore ne ritenga opportuna la convocazione. Dura in carica 3 anni e i suoi membri possono essere rieletti alla scadenza. Può essere integrato prima della scadenza da nuovi membri, nel caso che l'Assemblea lo decida, anche in corso di mandato.

Art. 17 - Il Consiglio direttivo: composizione

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 7 a 11, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. Fanno parte del Consiglio direttivo, oltre al Presidente, il Direttore e il Coordinatore del Comitato di indirizzo culturale. I primi membri del Consiglio direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo.

Art. 18 - Il Consiglio direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando il Direttore lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto (e mail o lettera) la quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 7 giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio direttivo può riunirsi anche mediante ausili telematici secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, dal Direttore o dal Vice Presidente in sua assenza, o da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Direttore e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 19 - Competenze del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere, su proposta del Direttore e sentito il Comitato di indirizzo culturale, il programma annuale e pluriennale di attività;
- c) redigere, se previsto, il bilancio sociale;
- d) se ritenuto necessario, nominare e revocare il Tesoriere tra i propri membri;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere le quote associative annuali, determinandone l'ammontare;
- h) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Direttore;
- i) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- j) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- k) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Consiglio direttivo può attribuire parte del potere di compiere determinati atti al Direttore o a chi necessario.

4. Al Tesoriere, se nominato, può essere delegato il controllo sulla corretta e trasparente gestione finanziaria dell'Associazione.

Art. 20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 19, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, l'Assemblea dei Soci provvede alla sostituzione.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o il Vice Presidente se nominato, o in subordine il Direttore, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 21 – Il Direttore

1. Il Direttore è nominato dall'Assemblea ed è rieleggibile.
2. Elabora e propone al Consiglio direttivo il programma annuale e pluriennale delle attività di lavoro;
3. Organizza le attività dell'Associazione per il raggiungimento degli obiettivi statutari, in conformità con le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e del programma di lavoro;
4. Rappresenta – assieme al Presidente – l'Associazione nelle relazioni esterne e istituzionali.
5. In particolare, il Direttore si occupa della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni delegate dal Consiglio direttivo o dal Presidente per la gestione esecutiva dell'Associazione sulla base del programma di lavoro e delle indicazioni del Consiglio direttivo.
6. Organizza altresì le attività, calibra le necessità dei gruppi di lavoro e delle risorse necessarie (dipendenti, collaboratori, consulenti e volontari), autorizza le missioni e la presenza degli esperti a iniziative esterne all'Associazione.
7. E' membro del Comitato di indirizzo culturale.

Art. 22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea non necessariamente fra gli associati ed è composto fino ad un massimo di 3 membri.
2. L'organo di controllo rimane in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Qualora l'organo sia collegiale, esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 23 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. E' composto da un massimo di 3 membri e i componenti dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

3. Qualora l'organo sia collegiale, elegge al suo interno il Presidente.

4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 25 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I componenti il Consiglio direttivo, il Presidente, il Direttore, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art. 26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, membri del Consiglio direttivo ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 28 - Risorse economiche

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;

- d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
- 2) Le quote associative sono stabilite annualmente dall'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente.
- L'eventuale differente entità delle quote associative non ha rilevanza in relazione ai diritti e ai doveri dei soci.

Art. 29 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio formato dal rendiconto finanziario per cassa, ovvero dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, qualora vengano superati i limiti previsti dal Codice del Terzo Settore, e dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Il Marchio

Art. 30 – Il Marchio

1. Il marchio dell'Associazione è registrato e, unitamente ai domini internet, costituiscono patrimonio della stessa. La loro gestione è di esclusiva competenza del Consiglio direttivo che ne autorizza l'uso ai soci e a terzi limitatamente e alle condizioni concordate tra le parti e secondo i principi e gli usi consentiti dalla Carta di Utilizzo del marchio Riabitare l'Italia che gli associati e tutti i soggetti che intendono utilizzarlo devono sottoscrivere.

Titolo VIII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Titolo IX

Disposizioni finali

Art. 32 - Norme di rinvio

1. Onde poter garantire l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, gli organi amministrativi a fine mandato e la struttura operativa mantengono la loro composizione e le relative funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi amministrativi.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.